

CONSORZIO DI BONIFICA NORD

Bacino del Tronto – Tordino e Vomano

Sede Amministrativa: Bivio di Putignano – 64100 TERAMO

Tel.: 0861-286321 - Fax: 0861-287853

C.F. e Partita IVA: 00971670674

NUOVO DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DELLA RATEAZIONE DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA

(Modificato con delibera del Consiglio dei Delegati N° 12 del 13/10/2016)
(RIFERIMENTO ART.19 DEL D.P.R..602/1973 – ART. 1 L.44/2012 ED ART. 52 L. 98/2013)

PREMESSA

Con riferimento alla specifica materia della riscossione ed in particolare alla rateazione dei contributi di bonifica nell'ambito della dilazione di pagamento, ai sensi dell'Art.19 DPR 602/73 e s.m., Art. 1 L.44/2012 ed Art.52 L. 98/2013, è da tener presente che **il Consorzio di Bonifica è dotato del potere discrezionale in ordine all'accoglimento, o meno della richiesta di rateazione**, come può evincersi dalla esegesi congiunta degli art.26 del D.Lgs N°46/1999 e N° 46 e 125 del R.D.N°368 del 8/5/1904.

Infatti a norma dell'art.26, commi 1 e 1 bis, le disposizioni dell'art.19 del DPR 602/73 si applicano a tutte le entrate iscritte a ruolo differenti da quelle Amministrazioni Statali, delle Agenzie istituite dallo Stato, delle Autorità Amministrative indipendenti e degli Enti Pubblici Previdenziali, **salvo difforme determinazione dell'Ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente "ratione loci"**. L'articolo 125, 1° comma del R.D. N° 368/1904 dianzi menzionato precisa inoltre che "le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente, in una o più rate, secondo che sia stabilito nello Statuto del Consorzio, nel quale deve essere pure determinata la scadenza di ciascuna rata."

Ne consegue logicamente che le decisioni dell'Ente consortile, connotate da inconfutabile discrezionalità sia nell'"an", sia nel "quomodo", (salvo diversa determinazione dell'Ente creditore), dovranno essere recepite dagli agenti della riscossione, che assumeranno i conseguenti provvedimenti ai fini della riscossione.

Ne consegue pertanto che il predetto istituto dilatorio risulta applicabile ai ruoli consortili di contribuenza, con l'adattamento operativo **costituito dalla necessaria, preventiva autorizzazione dell'Ente creditore diverso dall'Erario nei casi in cui quest'ultimo gestisca autonomamente il riconoscimento del beneficio della rateazione**. Il Consorzio di Bonifica, rientra senz'altro nell'ampia categoria soggettiva testé indicata, in quanto **si configura come l'effettivo destinatario delle istanze di dilazione presentate dai contribuenti-consorzati, quale titolare vero del carico contributivo iscritto o iscrivibile a ruolo**.

APPLICAZIONE

La rateazione è condizionata alla sussistenza, postulata "ex lege", di alcuni precisi requisiti, quali:

- 1) una situazione grave e comprovata di difficoltà economica in cui il contribuente versi in ragione della congiuntura avversa;
- 2) la mancanza di qualsiasi responsabilità imputabile al debitore.

Il legislatore allo scopo ha chiarito il concetto di "comprovata e grave situazione di difficoltà", formulandone la definizione, imperniata sia sull'elemento dell'accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario, secondo un piano di rateazione ordinario, sia sull'ulteriore elemento della solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

In ordine al gruppo di statuizioni normative, al fine della concessione della dilazione di pagamento, sono da osservare i seguenti punti:

- a) Il Consorzio di Bonifica, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso (ad esempio per carenza temporanea di liquidità finanziaria; stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio; crisi economiche settoriali o locali; riorganizzazione – riconversione o ristrutturazione aziendale; trasmissione ereditaria del debito a ruolo; scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi o contributi), la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili (le rate sono rapportate all'entità del debito).

- b) In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al punto “a”, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a ventiquattro mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
- c) il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai punti “a e b” preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
- d) Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca di cui all’art. 77 del DPR 602/73 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3 art. 52 L.98/2013.
- e) La rateazione prevista ai punti “a e b”, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili, solo per importi superiori alle 50.000,00 €. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
 - solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente punto.
- f) La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.
- g) In caso di mancato pagamento della prima rata o nel corso del periodo di rateazione, di due rate, anche non consecutive:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - il carico non può più essere rateizzato.
- h) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del punto “a” scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

i) il numero delle rate concedibili sono rapportate all’importo del debito complessivo:

- fino a 300 €				nessuna rateazione,	
- da 301 €	a	600 €	da zero (0)	a tre (3)	rate mensili,
- da 601 €	a	5.000 €	da tre (3)	a otto (8)	rate mensili,
- da 5.001 €	a	oltre	da otto (8)	a max.dodici (12)	rate mensili,

(Per importi superiori alle 50.000 €, il riconoscimento dei benefici della rateazione è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria);

l) Sul carico rateizzato si applicano gli interessi di dilazione pari al tasso euribor tre mesi (365), rilevato mensilmente il 1° giorno del mese, più lo spread fisso al 4,50%

- m) Allegata alla richiesta indirizzata all’Ente, il contribuente-consorzio dovrà rimettere la seguente documentazione:
- 1) - per importi fino a 30.000 €, apposita autocertificazione attestante le proprie condizioni economiche disagiate ai sensi del DPR 445/2000,
 - per importi superiori ad € 30.000 debita documentazione aggiuntiva all’autocertificazione per dimostrare la situazione di temporanea difficoltà economica,
 - per importi superiori a 50.000 polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
 - 2) - documento di riconoscimento e copia delle cartelle o ingiunzioni di pagamento da rateizzare.
- n) Non è possibile chiedere la rateazione per i carichi relativi alla riscossione spontanea (avvisi di pagamento), in quanto solo il ruolo di contribuzione o la lista di carico, rappresenta lo strumento ordinario di pagamento.
- o) **Non sarà accordata ulteriore dilazione di pagamento al contribuente che ne ha già fruito in precedenza, se non sarà stata saldata l’ultima rata della precedente “;**

(Allegati : schema di richiesta e schema di autocertificazione)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(D.P.R. 28/12/2000 N° 445)

Il/la sottoscritt.....nat... a.....
Provincia di il.....residente a.....
Via/P.zaN°Cap.....
Cod. Fisc.....

in qualità di:(a) contribuente titolare,
.....(b) legale rappresentante della Ditta/Società.....con sede
in..... Via
Cod.Fisc.....
.....(c) titolare della ditta individuale

DICHIARA

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. N° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,di trovarsi/che la stessa si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà dovuta ai seguenti motivi:

- a) carenza temporanea di liquidità finanziaria
- b) stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio
- c) crisi economica settoriale o locale
- d) riorganizzazione, riconversione o di ristrutturazione aziendale
- e) trasmissione ereditaria del debito a ruolo
- f) scadenza contemporanea di pagamenti anche relativi a tributi e contributi
- g) altro

Luogo e data

Firma